



COMUNE DI PAESANA

Via Barge n. 6 - 12034 Paesana (CN)
Tel. 0175 94105 - Fax 0175 987206
Mail: servizidemografici.comune@paesana.it
Pec: comune.paesana.cn@cert.legalmail.it
C. F. 85001190041 - P. IVA 00565510047



Paesana, 27/10/2020

Protocollo n. 5249

N. Reg. Ord. 62/2020

OBBLIGO DI MANUTENZIONE della VEGETAZIONE

PERIMETRO CIMITERO DI SANTA MARGHERITA

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato più sopralluoghi in giorni diversi, ha riscontrato alcune particolari criticità lungo le aree perimetrali dei Cimiteri di:

- Borgo Santa Margherita;
- Borgo Santa Maria;

ovvero la accertata presenza di siepi, arbusti, rovi, piante anche di alto fusto che si appoggiano od hanno già invaso le murature di delimitazione delle strutture cimiteriali di cui sopra e che, in alcuni tratti, si protendono addirittura con rami i quali sporgono all'interno delle aree demaniali di cui si tratta;

VISTO l'art. 823 Cod. Civ., ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

ATTESO CHE occorre tutelare anche il decoro dei luoghi sacri di cui si tratta, in considerazione anche del fatto che, soprattutto nel periodo autunnale, le foglie delle piante che sporgono oltre il confine cadono all'interno delle aree cimiteriali generando un indebito aggravio di lavoro dovuto alla necessità di rimuoverle;

VISTO l'art. 38 del Regolamento Regionale Forestale di attuazione dell'art. 13 L.R. 4/2009;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di tutelare il decoro ed eliminare i pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto ai muri perimetrali dei Cimiteri Comunali

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI dei fondi frontisti delle murature perimetrali del Cimitero Comunale di:

- **Borgo Santa Margherita;**

- Di provvedere alla potatura di siepi, arbusti, rovi, piante anche di alto fusto che si appoggiano od hanno già invaso le murature di delimitazione delle strutture cimiteriali di cui sopra;
- Di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla **fascia di rispetto di mt. 3** dalle murature perimetrali dei Cimiteri Comunali e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;

AVVERTE

I predetti proprietari, possessori o conduttori, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere **effettuate entro 10 giorni** dalla pubblicazione della medesima all'albo pretorio digitale comunale;

AVVISA che

in caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge ex art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 29, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione titolare dei manufatti cimiteriali, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con la Polizia Locale le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale interessata.

Che le disposizioni della presente ordinanza divengano immediatamente esecutive.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
Emanuele Dott. Vaudano

